

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 91-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALIANTE, SANTALCO, TREU, COCO, RIZZO, DE CAROLIS, SEGNANA, MURMURA, CASTELLI e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1976

Modifiche all'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 91, nel testo licenziato dalla Commissione, intende rispondere, pur nella sua scheletricità normativa, ad una esigenza razionale di equità. Infatti, la legge 26 luglio 1974, n. 343, introducendo per la prima volta modificazioni radicali nell'ordinamento sulla liquidazione dei supplementi di congrua, indicò come obbligatoria, da parte della pubblica Amministrazione, la revisione, prima discrezionale, delle congrue, sia pure da compiersi a scadenze decennali a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Questa disposizione nacque dalla esigenza di muovere da un momento certo per la decorrenza della revisione, forse presumendo che, con il 1° gennaio 1977, si sarebbe verificato un periodo di serenità economica, tale da consentire, in termini di tranquillità economica e di quasi certezza giuridica, la valutazione dei redditi immobiliari, prevista dall'articolo 4 della legge n. 343 del 1974, in godimento da parte del sacerdote per poi procedere alla revisione generale delle liquidazioni.

Ora, tenendo presente che il supplemento di congrua compete ai titolari di redditi immobiliari inferiori alle 735 mila lire annue, e sino al raggiungimento di questo tetto, non può non osservarsi come le presenti gravissime indecisioni in materia di canoni locativi dei fabbricati e le corrispondenti difficoltà

mercantili nel settore dei terreni — e di cui costituiscono denuncia e conferma le molte proposte legislative ed i notevoli dibattiti giuridici ed economici — suggeriscano come sommamente opportuno lo slittamento del termine — che la Commissione ha ritenuto anticipare rispetto alla proposta al 1° gennaio 1980 — sia nell'auspicio che la normalità economica consenta di avere parametri sicuri e precisi, non soggetti a pesanti fluttuazioni, sia nella osservazione che la periodicità decennale delle revisioni realizzi quella migliore giustizia presente nel desiderio operoso di tutti.

Onorevoli senatori, nel richiedere l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato da parte della Commissione, segnalo al Governo la imprescindibile esigenza di provvedere con urgenza alla acquisizione di tutti gli elementi atti a conoscere con precisione la posizione reddituaria dei singoli beneficiari, poichè sono estremamente convinto della esistenza, accanto a moltissimi sacerdoti particolarmente bisognosi ed usufruttuari di redditi immobiliari estremamente modesti — e tali da non consentire alcuna effettiva possibilità di esistenza dignitosa — vi sono altri nei cui confronti deve operare un senso di seria equità ai quali la comunità nazionale nulla deve in termini di ulteriori vantaggi economici.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono così modificati:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci giorni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico:*

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1980 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

Identico.